



2026/2216

1.10.2026

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2026/2216 DELLA COMMISSIONE

del 28 settembre 2026

che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2026/582 relativa ad alcune misure di emergenza contro l'afta epizootica a Cipro

[notificata con il numero C(2026) 6959]

(Il testo in lingua greca è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 259, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) L'afta epizootica è una malattia virale infettiva che colpisce i mammiferi appartenenti agli ordini Artiodactyla e Proboscidea e può avere conseguenze gravi sulla popolazione animale interessata e sulla redditività dell'allevamento, perturbando i movimenti delle partite di tali animali e dei relativi prodotti all'interno dell'Unione e le esportazioni verso paesi terzi. In caso di focolaio di afta epizootica in animali vi è un grave rischio di diffusione di tale malattia ad altri stabilimenti che detengono animali delle specie elencate, quali indicate nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione ⁽²⁾.
- (2) Il regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione ⁽³⁾ integra le norme relative al controllo delle malattie elencate di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2016/429 e definite come malattie di categoria A, B e C dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882. In particolare gli articoli 21 e 22 del regolamento delegato (UE) 2020/687 prevedono, in caso di presenza di un focolaio di una malattia di categoria A, compresa l'afta epizootica, l'istituzione di una zona soggetta a restrizioni e l'applicazione di determinate misure nella zona interessata. L'articolo 21, paragrafo 1, del medesimo regolamento delegato stabilisce inoltre che la zona soggetta a restrizioni comprende una zona di protezione, una zona di sorveglianza e, se necessario, ulteriori zone soggette a restrizioni attorno o adiacenti alle zone di protezione e di sorveglianza.
- (3) La decisione di esecuzione (UE) 2026/582 della Commissione ⁽⁴⁾, adottata sulla base del regolamento (UE) 2016/429, stabilisce alcune misure di emergenza relative ai focolai di afta epizootica in stabilimenti che detengono ruminanti nei distretti di Larnaca e Nicosia a Cipro. Più in particolare, la decisione di esecuzione (UE) 2026/582 stabilisce che Cipro deve istituire zone soggette a restrizioni, comprendenti zone di protezione e di sorveglianza, nonché un'ulteriore zona soggetta a restrizioni, conformemente all'articolo 21 del regolamento delegato (UE) 2020/687, nelle quali si applicano, almeno fino ai termini indicati nell'allegato di tale decisione di esecuzione, le misure prescritte nelle zone di protezione e di sorveglianza, e nell'ulteriore zona soggetta a restrizioni, e che le zone di protezione e di sorveglianza e l'ulteriore zona soggetta a restrizioni devono comprendere almeno le aree elencate in tale allegato. La decisione di esecuzione (UE) 2026/582 è stata modificata da ultimo dalla decisione di esecuzione (UE) 2026/1784 della Commissione ⁽⁵⁾.

⁽¹⁾ GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2016/429/oj>.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione, del 3 dicembre 2018, relativo all'applicazione di determinate norme di prevenzione e controllo delle malattie alle categorie di malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie e gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate (GU L 308 del 4.12.2018, pag. 21, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/1882/oj).

⁽³⁾ Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 64, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/687/oj).

⁽⁴⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2026/582 della Commissione, dell'11 marzo 2026, relativa ad alcune misure di emergenza contro l'afta epizootica a Cipro e che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2026/484 (GU L, 2026/582, 13.3.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2026/582/oj).

⁽⁵⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2026/1784 della Commissione, del 16 luglio 2026, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2026/582 relativa ad alcune misure di emergenza contro l'afta epizootica a Cipro (GU L, 2026/1784, 17.7.2026, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2026/1784/oj).

- (4) Successivamente all'adozione della decisione di esecuzione (UE) 2026/1784, le misure di emergenza prescritte nelle zone di protezione e di sorveglianza, e nell'ulteriore zona soggetta a restrizioni, elencate nell'allegato della medesima decisione di esecuzione, e il calendario della loro applicazione, sono stati riveduti sulla base delle informazioni fornite da Cipro, in particolare per quanto riguarda le date delle operazioni di pulizia e disinfezione preliminari degli stabilimenti interessati, di cui è prescritta l'esecuzione a norma del regolamento delegato (UE) 2020/687. Deve di conseguenza essere adeguata la durata delle misure di emergenza in tali zone di protezione e di sorveglianza.
- (5) Di conseguenza, data l'attuale situazione epidemiologica relativa all'afta epizootica a Cipro e al fine di prevenire l'ulteriore diffusione della malattia in tale Stato membro, in altri Stati membri o in paesi terzi, è necessario aggiornare con urgenza le aree elencate come zone di protezione, di sorveglianza o ulteriori zone soggette a restrizioni nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2026/582, per adeguarle in termini spaziali e temporali ove necessario. Ciò è necessario anche per prevenire inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione ed evitare che paesi terzi impongano ostacoli ingiustificati agli scambi.
- (6) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2026/582.
- (7) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2026/582 è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La Repubblica di Cipro è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2026

Per la Commissione
Olivér VÁRHELYI
Membro della Commissione

ALLEGATO

«ALLEGATO

Zone di protezione e di sorveglianza, ulteriori zone soggette a restrizioni e zone di vaccinazione

Zone di protezione e di sorveglianza istituite attorno ai focolai confermati

Stato membro	Ripartizione amministrativa	Numero di riferimento ADIS del focolaio	Aree istituite come zone di protezione e di sorveglianza, facenti parte delle zone soggette a restrizioni di cui all'articolo 1	Termine ultimo di applicazione
Cipro	Larnaca	CY-FMD-2026-00092	Zona di protezione: Those parts of Cyprus, contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centred on ETRS89 coordinates Lat. 34,883993, Long. 33.563018.	31.12.2026
			Zona di sorveglianza: Those parts of Cyprus, contained within a circle of a radius of 10 kilometres, centred on ETRS89 coordinates Lat. 34,883993, Long. 33,563018, excluding the areas contained in the protection zone.	
Cipro	Larnaca	CY-FMD-2026-00096	Zona di protezione: Those parts of Cyprus, contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centred on ETRS89 coordinates Lat. 34,887044, Long. 33.572012.	31.12.2026
			Zona di sorveglianza: Those parts of Cyprus, contained within a circle of a radius of 10 kilometres, centred on ETRS89 coordinates Lat. 34,887044, Long. 33,572012, excluding the areas contained in the protection zone.	

Ulteriore zona soggetta a restrizioni

Stato membro	Area istituita come ulteriore zona soggetta a restrizioni, facente parte della zona soggetta a restrizioni di cui all'articolo 1	Termine ultimo di applicazione
Cipro	The remaining territory of Cyprus	31.12.2026

Zona di vaccinazione

Stato membro	Zona di vaccinazione	Termine ultimo di applicazione
Cipro	The territory of Cyprus	Fino all'ultimo giorno del periodo di recupero di cui all'allegato VII, parte 4, del regolamento delegato (UE) 2023/361»